

PROPOSTE DEL SINDACATO GIORNALISTI CINEMATOGRAFICI  
PER LA LEGGE DI CENSURA

1) - L'innovazione fondamentale contenuta nella legge che la Commissione Interni della Camera approvò il 15 marzo 1958 in sede legislativa (legge che l'attuale governo intende far propria con alcune modifiche) consiste in un inciso dell'art.4, laddove, trattandosi di "particolari impressionanti o raccapriccianti" con i quali si illustrino in un film "avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari", si specifica: "non essenziali ai fini dell'espressione artistica". E' la prima volta che, in una legge sulla revisione dei film e dei lavori teatrali, si fa preciso riferimento all'arte e si attribuisce ad essa - secondo un criterio culturale ormai ovvio e indiscutibile - una importanza pregiudiziale. Il Legislatore ha inteso esplicitamente riconoscere che, qualora certi particolari di un film siano (per quanto impressionanti o raccapriccianti) essenziali alla espressione artistica, non sono eliminabili e il film che li contiene non è censurabile. L'attuale formulazione, però, potrebbe generare equivoci che nuocerebbero alla chiarezza della legge. E' facile eliminarli modificando così l'articolo:

"Art. 4 - Ove la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale - sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze - elementi contrari al comune sentimento del pudore o che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti, dà - qualora i suddetti elementi non siano essenziali ai fini della espressione artistica - parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico, specificando i motivi del proprio diniego, ecc."

Si aggiunga a maggior sostegno della proposta - che anche nel Codice Penale esiste un analogo riferimento all'arte. L'articolo 529 stabilisce infatti: "Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza; salvo che, per motivo diverso da quello studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore di anni 18".

2) - Nel comma citato dall'art.4 va segnalato un elemento che può far sorgere fondati dubbi sul piano giuridico. Avverso al "comune sentimento della morale", il legislatore ha introdotto la formula "ordine familiare". Si tratta di una espressione che si presta a numerose e contrastanti interpretazioni. Non solo, ma nasce da un concetto che è totalmente sconosciuto sia alla vigente legislazione (quella di origine fascista non meno di quella successiva) sia al Codice Penale. La sua presenza nella legge appare, perciò, difficilmente sostenibile. Se ne propone l'eliminazione.

39 - Dalla corretta interpretazione dell'intenzione del legislatore in fatto di arte (di cui al punto 1 di questo documento) discende una conseguenza logica che concerne la composizione delle commissioni di primo e di secondo grado, previste dall'art.2 della legge in esame. Poichè il legislatore ha affermato che il giudizio estetico è antecedente agli altri tipi di giudizio (morale, sociale, ecc.), e poichè - dunque - occorre anzitutto stabilire se un film è o non è opera d'arte prima di procedere oltre (essendo pacifico, che se è opera d'arte, di revisione non si può più parlare e il nulla osta deve essere automaticamente concesso), si fa rilevare che la composizione delle commissioni (un funzionario della Presidenza del Consiglio, un magistrato, un funzionario del Ministero dell'Interno, un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, un critico cinematografico per la commissione di primo grado, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, un magistrato, un funzionario del Ministero dell'Interno, un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione un critico cinematografico per la commissione di secondo grado), non sembra la più idonea per pronunciare un giudizio estetico. La qualifica di "funzionario della Presidenza del Consiglio", o di "magistrato" o di "funzionario del Ministero degli Interni" non è evidentemente equiparabile a quella di critico cinematografico (la unica garanzia che fornisca la garanzia di quella capacità di giudizio). Non si fa un problema di persone, ma di qualifiche, perchè è di qualifiche che la legge si occupa. Più incerta è la posizione del "rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione", non essendo a priori escluso che il Ministro possa nominare un critico cinematografico. Comunque, anche accettando questa seconda ipotesi, solo due membri della commissione risulterebbero qualificati per emettere un giudizio estetico. Per ovviare all'inconveniente di un articolo della legge che contraddice i criteri generali della legge stessa, si suggerisce di aumentare da uno a tre i critici cinematografici nominati dalla Presidenza del Consiglio su terne proposte dalla Federazione Nazionale della Stampa. Questo, naturalmente, sia per la Commissione di primo che per quella di secondo grado.

4) - Si propongono due modifiche all'art.6 che prevede l'intervento della Magistratura, nella fattispecie della sezione della Corte d'Appello di Roma, quando la Commissione di primo grado "ravvisi nel film o nel lavoro teatrale gli elementi oggettivi di un reato perseguibile d'ufficio o elementi di turbativa dell'ordine pubblico". La prima riguarda il secondo comma dell'articolo, il quale dovrebbe suonare così (si sottolinea l'inciso che si propone di inserire): "Se il presentatore non ritira il film o il lavoro teatrale entro 20 giorni dalla comunicazione o non chiede una proroga, l'Amministrazione trasmette il film o il lavoro teatrale e il provvedimento ad esso relativo, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, il quale entro 30 giorni, lo trasmette, con le sue richieste, ove ne ravvisi la opportunità, alla Corte di Appello".

La seconda concerne la presenza degli esperti in seno alla sezione di Corte d'Appello, di cui al terzo comma dell'art.6, che dice: "Qua-  
lora la richiesta del P.G. riguardi anche motivi di ordine pubblico,  
la sezione della Corte d'Appello, per adottare l'ordinanza di cui  
al comma precedente, è integrata da due esperti, uno dei quali desi-  
gnato dalla Presidenza del Consiglio - Direzione Generale dello Spet-  
tacolo - e l'altro del Ministero dell'Interno, entrambi di grado  
non inferiore a direttore di divisione". Si osserva: se, come que-  
sto comma prescrive, gli esperti fanno parte integrante e giudican-  
te della sezione di Corte d'Appello, la loro presenza è non soltan-  
to insostenibile ma illegittima, in base all'ordinamento giudiziario  
italiano. La loro posizione può essere regolata ricorrendo agli ar-  
ticoli 314 e 325 del Codice di Procedura Penale, che trattano il  
problema dei periti nel procedimento penale. Solo così si potrebbe  
difendere il comma dalla accusa di incostituzionalità e di illegit-  
timità. Di conseguenza, il comma suddetto va modificato come segue:  
"..... la sezione di Corte d'Appello, per adottare l'ordinanza di  
cui al comma precedente, si avvale dell'opera di due esperti aventi  
funzioni analoghe a quelle dei periti nel procedimento penale, ai  
sensi degli artt. 314 e 325 del Codice di Procedura Penale; uno dei  
quali designato ecc."

5) - Infine, occorre apportare alcune modifiche agli art.1 e 2, che  
sono quelli su cui tutta la legge si impernia. Per ottenere che la  
legge posseda il massimo di chiarezza ed elimini le possibilità  
di errata interpretazione (dalla quale potrebbero nascere inconve-  
nienti giuridici ed economici assai gravi), è necessario: a) - evi-  
tare di attribuire indirettamente alla Presidenza del Consiglio la  
facoltà di esercitare un potere discrezionale che la legge stessa  
le nega, come gli articoli successivi dimostrano. E' perciò indispen-  
sabile che il primo comma dell'art.1 venga integrato da una precisa-  
zione che suoni così (si sottolinea la parte aggiunta): "La proie-  
zione in pubblico di film o la rappresentazione in pubblico di la-  
vori teatrali di qualunque specie, nonchè l'esportazione all'estero  
di film nazionali... sono soggette a nulla osta della Presidenza del  
Consiglio dei Ministri, previo parere vincolante da parte di speciali  
commissioni, di cui all'art.2, o previa ordinanza della sezione di  
Corte di Appello di Roma, per i casi previsti dall'art.6 della pre-  
sente legge. Il nulla osta è irrevocabile in via amministrativa.

b) - non lasciare dubbi sui compiti delle commissioni di primo e di  
secondo grado ed assicurare la maggior possibile funzionalità delle  
commissioni stesse. Per cui all'art.2 dovrebbe essere integrato un  
ultimo comma, che così dicesse: "Le commissioni, sia di primo che  
di secondo grado, esprimono il loro parere nei limiti previsti dal-  
l'art.4".